CAMERA DEI DEPUTATI N. 1211-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 marzo 1950 (*Stampato n. 844*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 aprile 1950

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo cambio di Note del 6 maggio 1949

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, rientra nella attuazione dell'articolo 10 (Sezione III: Austria, clausole speciali) del Trattato di pace che impegnava l'Italia a concludere accordi con il Governo austriaco per garantire il

libero transito di passeggeri e di merci tra il Tirolo settentrionale e quello orientale.

Il 5 settembre 1946 i Governi italiano ed austriaco raggiungevano un accordo su una serie di disposizioni (Allegato IV al Trattato di pace) e fra queste « allo scopo di stabilire delle relazioni di buon vicinato tra l'Italia e l'Austria, il Governo italiano s'impegna, dopo consultazione con il Governo austriaco, a negoziare una Convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale tanto per ferrovia che, nei limiti del possibile, per via ordinaria ».

Il testo della Convenzione conclusa il 9 novembre 1948 e il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949, che noi proponiamo all'approvazione della Camera dei Deputati – dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 marzo 1950 – precisa nei suoi quattordici articoli le norme per il transito stradale.

Vi è innanzi tutto definito in modo tassativo l'itinerario: dalla frontiera del Brennero a Fortezza, il raccordo fra la strada nazionale n. 12 e quella n. 9 fino al valico stradale di Passo Drava.

Con minuziosa cura è fissato il tempo massimo accordato per il transito per diversi tipi di autoveicoli contemplando anche le conseguenze di possibili superamenti del tempo prescritto per cause di forza maggiore.

Ai cittadini austriaci e ai cittadini italiani residenti in Austria è consentito avvalersi delle facilitazioni della Convenzione, previa comunicazione delle competenti autorità austriache a quelle italiane, restando fermo il diritto dell'autorità italiana di respingere quanti siano ritenuti indesiderabili, dando comunicazione del diniego alle autorità austriache.

Alle autovetture in servizio pubblico – accompagnate da scorta italiana – è accordato per i passeggeri, muniti di carta d'identità austriaca, l'esonero del passaporto.

Un foglio di transito in quattro esemplari, da presentarsi alle dogane di entrata e di uscita dei rispettivi paesi, regola in modo preciso l'ammissione degli autoveicoli, dei bagagli, delle merci e delle valute alle facilitazioni di transito.

La Convenzione tiene anche conto degli eventuali controlli profilattici per fondati motivi di ordine sanitario, agli effetti dell'articolo 20 della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea dell'Aia del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944.

Alla tutela del patrimonio zootecnico è fatta particolare menzione attraverso la facilitazione del controllo veterinario.

Precisato è pure l'impegno del Governo federale austriaco ad emanare speciali disposizioni perché le compagnie assicuratrici siano tenute a versare in Italia gli indennizzi dovuti per danni alle persone e alle cose dei terzi aventi la loro residenza in Italia, causati, durante il transito, da autoveicoli da esse assicurati. Autoveicoli militari, o appartenenti comunque alle Forze armate, alle forze di polizia, agli agenti di dogana o a qualsiasi altro corpo in uniforme non possono usufruire delle facilitazioni della Convenzione.

Il disegno di legge proposto intende dunque approvare una Convenzione ispirata a facilitare le relazioni amichevoli e pacifiche fra i popoli nel superamento di punti di attrito e di situazioni locali che devono essere risolti facilitando la libera convivenza degli Stati.

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvata la Convenzione fra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.